#### DECRETO N. DEL

**Disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura.**

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

 VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l’articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l’attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto, del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’11 agosto 2014, recante l’approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

VISTO l’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 **con il quale è soppresso l’INRAN e sono trasferite al CRA le relative competenze;**

**VISTA la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);**

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n.387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 6805, del 21 dicembre 2018, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016;

CONSIDERATO che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l’adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell’attuazione dei regolamenti dell’Unione Europea per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 6 (1) del Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l’abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo Unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all’articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, pertanto, è opportuno rendere disponibile una quota pari al 70% di cofinanziamento nazionale, così come esplicitato nel Piano Strategico Nazionale (PSN 2023-2027) presentato dall’Italia all’Esecutivo di Bruxelles il 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO che, nel PSN 2023-2027, l’Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115;

CONSIDERATA l’importanza del settore in termini ambientali soprattutto nelle zone marginali e l’opportunità di pervenire a standard di qualità più elevati, si rende necessario rinnovare il comitato di indirizzo e monitoraggio, anche alla luce delle difficoltà che il settore attraversa a causa delle recenti crisi sanitarie;

 RITENUTO di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l’attuazione interventi nel settore apistico;

 ACQUISITA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell’adunanza del …………………..

D E C R E T A:

**Articolo 1**

**Interventi**

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato “Ministero”, predispone il Piano Strategico Nazionale, di seguito denominato “PSN”, di cui all'articolo 1 (c), del Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che include, fra l’altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all’articolo 55 del medesimo regolamento.
2. Gli interventi nel settore apistico di cui al comma 1, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all’articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell’apicoltura e all’articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.
2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per:
	1. “nucleo” o “sciame artificiale”: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che, a pieno sviluppo, è composto solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa età, due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina dell'anno di formazione del nucleo o sciame artificiale e da una quantità di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su entrambe le facce;
	2. “colonia” o “famiglia” di api: una unità composta da una regina feconda, da alcune decine di migliaia di api operaie e e durante la stagione attiva da covata e da alcune migliaia di fuchi, già sviluppata su 9/12 telaini, pronta per l'immediata entrata in produzione.
	3. “pacco d'api”: insieme di 10-15.000 api operaie (1-1,5 kg) con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto;;
	4. “api regine”: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme a una decina di operaie “accompagnatrici” e una decina di grammi di candito.
	5. “forme associate”: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro Unioni, e Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, riconosciuti dal Ministero, nell’ambito dei prodotti di qualità certificati;
	6. “Amministrazioni”: il Ministero, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano che partecipano all’elaborazione del Programma;
	7. “Anno apistico”: periodo di tempo corrispondente all’anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici

**Articolo 3**

**Contenuti del Programma apistico nazionale**

1. Il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1 gennaio 2023- 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi, nazionale e regionali.
2. Il sottoprogramma nazionale, predisposto dal Ministero ed i sottoprogrammi regionali, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSN. I sottoprogrammi regionali sono elaborati in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apistico a carattere nazionale e con l’Osservatorio nazionale Miele.
3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica recante:
4. L’indicazione delle esigenze del settore apistico nell’ambito territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto con le Organizzazioni rappresentative del settore interessato;
5. La descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del nesso tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f), previste nel PSN Italiano, di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115;
6. La descrizione delle azioni e sotto-azioni che saranno intraprese nell'ambito degli interventi per l'apicoltura scelti tra quelli elencati in **allegato** **I**, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per misura con l’indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, come esemplificato nella tabella riportata in **allegato** **II**;
7. Le disposizioni intese ad assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunità inerenti il sottoprogramma di propria competenza al settore apistico;
8. Le azioni intraprese per il confronto con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico ed il loro elenco;
9. La modifica del Programma apistico nazionale durante il quinquennio, qualora comporti la modifica del PSN, è soggetta a quanto previsto dall’articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/2115.

**Articolo 4**

**Presentazione dei sottoprogrammi regionali e delle Province autonome**

**e del sottoprogramma ministeriale**

1. Le Amministrazioni regionali interessate trasmettono via PEC, entro il 30 settembre 2022, il proprio sottoprogramma, comprendente le azioni da attivare, nell’ambito degli interventi previsti dal PSN e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all’Ufficio PIUE VI del Ministero, all’indirizzo: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it;
2. Il Ministero valuta la conformità dei sottoprogrammi regionali al PSN e in caso positivo comunica, a ciascun Ente, il proprio “*nulla osta*” all’emissione del relativo bando per l’assegnazione dei finanziamenti. In caso contrario, il Ministero provvede a trasmettere all’Ente le indicazioni per la riformulazione del sottoprogramma in questione, fissando il termine massimo di 15 giorni entro il quale il suddetto sottoprogramma deve essere aggiornato e ritrasmesso al Ministero.
3. Il Ministero riassume le richieste finanziarie pervenute dagli Enti regionali, in cinque tabelle, relative a ciascuno degli anni apistici 2023-2027 e lo diffonde a tutte le Amministrazioni interessate, **Regioni e Province autonome** e alle Organizzazioni nazionali rappresentative del settore apistico entro il 15 novembre 2022.
4. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste per la gestione del Programma nazionale, è aggiornato il Comitato di indirizzo e monitoraggio istituito con decreto dipartimentale n.6805, del 21/12/2018. Il Comitato può avvalersi di esperti scientifici esterni e resta in carica fino a conclusione del PSN 2023-2027.

**Articolo 5**

**Interventi ammessi**

1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e prescelti dall’Italia nel PSN inviato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, fatte salve successive modifiche. Essi sono riportati nell’**allegato** **I** al presente decreto unitamente alla codifica delle azioni e sotto-azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le Amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare sulle stesse voci di spesa duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.
2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l’importo richiesto all’apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l’acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all’**allegato** **I**.
3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale genetico, cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
4. Il materiale genetico (nuclei, famiglie, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell’acquisto, sia corredato da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle AASSLL competenti per zona, nelle Regioni in cui è obbligatorio, e da certificazione attestante l’appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, *Apis mellifera siciliana*, limitatamente alla regione Sicilia; per la sottospecie di confine *Apis mellifera carnica*, il contributo è concesso limitatamente al territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano. La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l’analisi di classificazione della sottospecie di Apis mellifera presso Accredia. Per *Apis mellifera carnica* la certificazione può essere rilasciata anche dall’autorità competente del Paese di provenienza dell’Unione Europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all’interno dei suindicati territori.
5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell’anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l’azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni regionali. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei beni;

e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

1. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell’UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura “Unione Europea” e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero.
2. Ai fini dell’espletamento dell’intervento b) i), di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, “lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi”, nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in **allegato III**.

**Articolo 6**

**Ulteriori compiti di pertinenza delle Amministrazioni**

1. Le Amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all’articolo 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all’assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all’**allegato I**.
2. Le Amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificità dell’apicoltura del proprio territorio, criteri per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l’applicazione dei sottoprogrammi.
3. Fatta salva la normativa vigente in materia di Organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all’articolo 2 che partecipano all’attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le Amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantità di miele prodotto dai soci.

**Articolo 7**

**Compiti di pertinenza degli Organismi Pagatori (OP) competenti e di AGEA Coordinamento**

1. L’Organismo Pagatore competente provvede:
* Alla predisposizione, di concerto con le Amministrazioni, della modulistica, nonché di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l’invio alle Amministrazioni partecipanti;
* Alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
* Alla comunicazione in tempo utile, alle Amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel “fascicolo aziendale” del richiedente il finanziamento;
* Alla comunicazione all’Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo articolo 9 comma 4;
* Al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell’UE;
* Alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell’UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
	+ Alla rendicontazione da presentare all’Unione Europea in relazione alle somme erogate;
	+ Alla predisposizione e all’invio alle Amministrazioni partecipanti dell’elenco dei pagamenti effettuati per l’anno apistico, suddivise per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro il 28 febbraio di ogni anno;
	+ All’invio all’AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni anno (Sentire IGRUE: quando dobbiamo richiedere il cofinanziamento delle 2 tranche FEAGA?)
1. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al comma precedente e ne informa le Amministrazioni e gli Organismi pagatori competenti.

**Articolo 8**

**(Ripartizione dei finanziamenti)**

1. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSN, purché tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno.
2. Stante l’importo del cofinanziamento unionale, di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 2115/2021, di Euro 5.166.537,00, per ciascuno degli esercizi del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale, il Ministero provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell’Economia lo stanziamento del restante 70% di cofinanziamento di competenza nazionale). Il Ministero provvede altresì al recupero e ridistribuzione delle eventuali somme non richieste dalle Amministrazioni in sede di preventivo di spesa concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale.
3. Il Ministero provvede a ripartire il totale dei fondi disponibili, al netto dell’assegnazione al sottoprogramma nazionale, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero, aggiornato, degli alveari rilevati ogni anno dall’Anagrafe apistica nazionale; tuttavia la ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 è comunicata alle Regioni e Province autonome entro il 30 settembre 2022 mentre, la ripartizione dei fondi per gli esercizi successivi al 2024, è comunicata entro il 30 giugno del secondo anno antecedente l’inizio dell’esercizio, in modo che ogni Ente abbia certezza del finanziamento assegnato per i due anni seguenti.
4. Le Amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA – Coordinamento inoltra agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.

**Articolo 9**

(**Utilizzo dei finanziamenti**)

1. Le Amministrazioni partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati a ciascuna misura, fermo restando il massimale totale loro assegnato.
2. I sottoprogrammi possono essere **modificati 1 volta** l’anno entro il 30 settembre. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate tempestivamente al Ministero e ad Agea - Coordinamento.
3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le Amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l’adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all’Italia.
4. Le Amministrazioni partecipanti al Programma comunicano entro il 15 aprile di ogni anno all’Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario, relativamente al primo esercizio FEAGA di riferimento. AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, uno o più Amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massimale loro assegnato, AGEA – Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinché tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre Amministrazioni nei limiti del tetto massimo nazionale.
5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre dell’anno medesimo. Tuttavia, affinché l’Organismo Pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, termine dell’esercizio finanziario FEAGA, stabilito all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2021/2116, le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate entro il predetto termine del 15 ottobre, mentre le azioni espletate dal 1 agosto al 31 dicembre saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 28 febbraio dell’anno seguente.
6. Le spese sostenute tra il 1 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno, saranno scomputate dalle assegnazioni finanziarie dell’anno apistico successivo a ciascuna Amministrazione in quota parte.

**Articolo 10**

**(Presentazione delle domande di finanziamento)**

1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti ~~gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia~~, ~~nonché~~ le forme associate, i cui soci risultino in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e gli istituti, enti o organismi, specializzati nella ricerca, secondo i criteri e le modalità individuate dalle Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 6.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.
3. La domanda di finanziamento è indirizzata all’Amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all’Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.

**Articolo 11**

**(Controlli e Sanzioni)**

1. L’attività di controllo è svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo le modalità contenute nel manuale di cui all’articolo 7 ed è esercitata dall’Organismo pagatore, che può coordinarsi con le Regioni e le Province Autonome interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all’articolo 12.
2. Di ogni sopralluogo è redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all’articolo 7. I controlli per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione.
3. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.
4. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell’articolo 59, 72 e 79 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

**Articolo 12**

**(Modalità di rendicontazione)**

1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall’**allegato I** del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l’attuazione del Programma in questione riporta la dicitura “ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115”, al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato Italiano.
2. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.
3. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

**Articolo 13**

(Comunicazioni)

1. Le Amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell’anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna misura del Programma. A questo scopo, nell’**allegato IV** è definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.
2. In **allegato V** sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

**Articolo 14**

**(Disposizioni finali)**

1. Il decreto ministeriale 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura, è abrogato; tuttavia esso continua ad applicarsi sino alla naturale conclusione del programma apistico triennale 2020-2022.
2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì IL MINISTRO

**Allegato III (articolo 5, comma 9)**

(Voci di spesa non ammissibili)

-Acquisto di automezzi targati.

-Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

-Spese di trasporto per la consegna di materiali.

-IVA (eccezion fatta per l’IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione).

-Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.

-Spese generali in misura maggiore del 5% della sotto-azione di riferimento. (\*)

-Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma.

-Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.

-Acquisto di materiale usato.

(\*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

**Allegato IV (articolo 13, comma 1)**

(Tabelle riepilogative azioni svolte)

**Ente:……………….**

**Spesa per Intervento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANNO……..** | **A** | **B** | **E** | **F** |
| **€** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anno………….** | **Azioni attuate** |
| **Intervento A**: Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori | Descrizione delle azioni: |
| Partecipanti ai corsi | n° |
| Tecnici apistici impiegati | n° |
| Pubblicazioni  | % distribuite/finanziate |
| Attrezzature finanziate distinte per tipologia | n° |
| Apicoltori beneficiari | n° |
| **Intervento B:** Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:i)Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;ii)Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;iii)Ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;iv)Razionalizzazione della transumanza;v) Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare destinate al commercio  | Descrizione delle azioni: |
| Alveari trattati | n° |
| Apicoltori beneficiari | n° |
| Attrezzature finanziate distinte per tipologia | n° |
| Apicoltori beneficiari | n° |
| Interventi in apiario/dimostrazioni pratiche | % realizzati/ammessi |
| Apicoltori beneficiari | n° |
| Acquisto sciami/api regine | n° |
| **Intervento E:** collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura; | Elenco delle ricerche: |
| Progetti di ricerca terminati nel corso dell’esercizio | n° |
| Progetti di ricerca in corso | n° |
| Enti di ricerca coinvolti | n° |
|  |  |
| **Intervento F:** promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura; | Descrizione delle azioni: |
| Enti coinvolti | n° |
| Azioni attivate | n° |
| Tipologia di azioni attivate (descrizione) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Allegato V (articolo 13, comma 2)**

(Scadenziario)

a) Fase di programmazione:

* 30 settembre 2022 per l'invio dei sottoprogrammi regionali e ministeriali. (art.4)

b) Fase di attuazione:

* 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10)
* 30 settembre per la comunicazione da parte delle Amministrazioni al Mipaaf e ad AGEA della modifica dei sottoprogrammi; (art. 9, comma 2)
* 15 aprile per la comunicazione da parte delle Amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4)
* 30 aprile per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4)
* 31 dicembre termine di effettuazione delle spese. (art. 9, comma 5)

c) Fase di rendicontazione:

* Entro il 30 gennaio, le Amministrazioni partecipanti al Programma comunicano le spese liquidate tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 9, comma 6)
* 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni sulle azioni concluse. (art. 13)

Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.